



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Autonomie Locali**

Via Romagnosi, n. 9 – 38122 Trento

T +39 0461 495022 - 495026

F +39 0461 495036

pec [serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it)

@ [serv.autonomielocali@provincia.tn.it](mailto:serv.autonomielocali@provincia.tn.it)

web [www.autonomielocali.provincia.tn.it](http://www.autonomielocali.provincia.tn.it)

Spett.li

**AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

LORO SEDI

e, p.c. Spettabile

**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Via Torre Verde

38122 TRENTO

Trento, **17 OTT. 2018**

Prot. n. S110/2018/60967 /1.1.2-2018-8

Oggetto: Deliberazione G.P. n. 1736 del 28/09/18 concernente "Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio".

**CIRCOLARE N. 5**

L'articolo 7 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 2017, dispone al comma 2-ter che al personale di polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Con D.M. del 4 settembre 2017, attuativo della medesima disposizione, sono stati definiti i criteri per il rimborso ai comuni da parte dello Stato delle suddette spese.

L'art. 9 bis della legge provinciale n. 8 del 2005 - introdotto dalla legge di stabilità provinciale per il 2018 - ha posto in capo alla Provincia il riconoscimento ai comuni del proprio territorio del suddetto rimborso.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1736 del 28 settembre 2018, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stati definiti i criteri e le modalità di *rimborso delle spese sostenute* dai comuni per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Le spese rimborsabili sono quelle relative ad *eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018* e fanno riferimento alle medesime fattispecie previste a livello statale dal decreto ministeriale del 4 settembre 2017. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni al Servizio Autonomie Locali *entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente*.

Per i contenuti di dettaglio del nuovo canale di finanziamento si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1736 del 28 settembre scorso.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

JB/fz  
CB



LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Valeria Placidi -

*Valeria Placidi*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1736

Prot. n. P324/fz

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Attuazione dell'art. 9 bis comma 4 della L.P. n. 8 del 2005. Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio.

Il giorno **28 Settembre 2018** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | <b>PRESIDENTE</b>                         | <b>UGO ROSSI</b>   |
| Presenti: | <b>ASSESSORE</b>                          | <b>MICHELE DALLAPICCOLA</b><br><b>MAURO GILMOZZI</b><br><b>TIZIANO MELLARINI</b><br><b>LUCA ZENI</b> |
| Assenti:  | <b>VICEPRESIDENTE</b><br><b>ASSESSORE</b> | <b>ALESSANDRO OLIVI</b><br><b>SARA FERRARI</b>   |
| Assiste:  | <b>IL DIRIGENTE</b>                       | <b>ENRICO MENAPACE</b>   |

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 7 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, al comma 2-ter dispone che al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Il successivo comma 2-quater prevede che ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Con decreto interministeriale del 4 settembre 2017 attuativo della medesima disposizione normativa sono stati in seguito definiti i criteri per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il riconoscimento al personale di polizia locale dei suddetti benefici finanziari.

Con la legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 è stato introdotto l'articolo 9 bis della legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 che, al comma 4 prevede che, con riferimento al territorio provinciale, *“la Provincia riconosce ai comuni il rimborso delle spese sostenute per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese di cui al presente comma”*.

Con la presente deliberazione si propone pertanto l'approvazione dei medesimi criteri, così come specificati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare sono definiti:

- al punto 1. le spese rimborsabili ai comuni che, sia con riferimento all'istituto dell'equo indennizzo che a quello del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio sono le medesime previste dal D.M. del 4 settembre 2017 attuativo dell'art. 7 comma 2 ter del D.L. n. 14 del 2017;
- al punto 2. i criteri e le modalità di rimborso ai comuni delle somme erogate dagli stessi per l'elargizione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e delle spese di degenza per causa di servizio, per eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Nella seduta del 19 settembre 2018 il Consiglio delle autonomie locali si è espresso favorevolmente sulla presente proposta di provvedimento per l'intesa prevista dall'art. 9 bis comma 4 della legge provinciale n. 8 del 2005 (nota ns. prot. n. 535817 del 19 settembre 2018).

Le risorse finanziarie necessarie per dare copertura agli interventi di cui al presente provvedimento sono disponibili sul capitolo 203100-001 del bilancio provinciale; con il presente provvedimento si provvede pertanto nel seguente modo:

- per euro 50.000,00.= con una prenotazione fondi sul capitolo 203100-001 dell'esercizio finanziario 2019;
- per euro 50.000,00.= con una prenotazione fondi sul capitolo 203100-001 dell'esercizio finanziario 2020;

si evidenzia che l'imputazione della spesa è coerente con l'esigibilità della stessa.

Sul presente provvedimento non si applica la disciplina relativa alle modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento di cui alla propria deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 in quanto il volume di spesa medio annuo previsto a carico del bilancio provinciale è inferiore ai 500.000 euro.

In attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di amministrazione aperta, si dà atto che la struttura provinciale competente sul predetto finanziamento è rappresentata dal Servizio Autonomie Locali.

Si dà infine atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- visto l'art. 7 del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
- visto il decreto del Ministero dell'interno del 4 settembre 2017 concernente "Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio";
- visto l'art. 9 bis comma 4 della legge provinciale n. 8 del 27 giugno 2015 "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale";
- visto il parere del Consiglio delle autonomie locali acquisito con nota di data 20 settembre 2018 (nostro prot. n. 535817 del 20 settembre 2018);
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm., ed in particolare l'articolo 56 e l'allegato n. 4/2;
- visti gli ulteriori atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di dare atto che il decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, dispone all'articolo 7 comma 2-ter che al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio;
- 2) di approvare, così come specificati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i criteri attuativi dell'art. 9 bis comma 4 della legge provinciale n. 8 del 27 giugno 2005, introdotto con la L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017, relativi al rimborso ai comuni delle spese sostenute per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio;
- 3) di stabilire che con il presente provvedimento viene fissato il termine del 31 marzo di ogni anno per la presentazione da parte dei comuni delle domande di rimborso relative alle spese sostenute nell'anno precedente; con successivi provvedimenti si provvederà annualmente all'assegnazione ai medesimi enti delle risorse finanziarie per il rimborso delle spese dagli stessi sostenute secondo i criteri individuati nell'allegato al presente provvedimento;
- 4) di dare atto che i criteri approvati con il presente provvedimento si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- 5) di stabilire che a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento si provvede:
- per euro 50.000,00.= con una prenotazione fondi sul capitolo 203100-001 dell'esercizio finanziario 2019;
  - per euro 50.000,00.= con una prenotazione fondi sul capitolo 203100-001 dell'esercizio finanziario 2020;
- 6) di dare atto che l'imputazione della spesa di cui al punto precedente è coerente con l'esigibilità della stessa;
- 7) di dare infine atto che, ai sensi degli articoli 4 e 37 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

**Legge provinciale n. 8 del 2005 - art. 9 bis comma 4. Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio.**

L'articolo 9 bis comma 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, introdotto con la legge di stabilità n. 18 del 29 dicembre 2017 prevede che "la Provincia riconosce ai comuni il rimborso delle spese sostenute per la corresponsione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese di cui al presente comma".

**1.**

**DEFINIZIONE DELLE SPESE RIMBORSABILI AI COMUNI**

Ai fini del presente provvedimento gli istituti dell' "equo indennizzo" e del "rimborso delle spese di degenza per causa di servizio", sono quelle previste dal Decreto del Ministero dell'interno del 4 settembre 2017 in attuazione del comma 2-ter dell'art. 7 del D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. In particolare:

- Per istituto dell'**equo indennizzo** si intende quanto previsto per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio dall'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il cui procedimento è stato oggetto di un apposito Regolamento di semplificazione, recepito dal Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
- Per istituto del **rimborso delle spese di degenza per causa di servizio**, si intendono le spese per ricoveri in istituti sanitari pubblici o privati convenzionati, conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.

**2.**

**CRITERI E MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI**

**2.1 Enti beneficiari**

Secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis comma 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, possono richiedere il finanziamento i comuni che hanno sostenuto spese per il riconoscimento dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio al personale di polizia locale.

## **2.2 Quantificazione delle spese da rimborsare**

In attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 8 del 2005 e di quanto previsto al punto 1. del presente provvedimento, le somme erogate dai comuni per l'elargizione al personale di polizia locale dell'equo indennizzo e delle spese di degenza per causa di servizio, per eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono rimborsate a ciascun comune richiedente, sulla base della documentazione trasmessa dallo stesso con le modalità di cui al presente provvedimento e nella misura ivi determinata.

## **2.3 Modalità di presentazione delle domande di rimborso**

Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni alla struttura provinciale competente *entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.*

Ai fini del finanziamento deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, con l'indicazione:

- a) dell'importo delle spese complessivamente sostenute nell'anno precedente con specifica indicazione dell'importo relativo all'equo indennizzo e di quello relativo al rimborso delle spese di degenza per cause di servizio;
- b) che le spese per le quali viene richiesto il rimborso rientrano tra quelle previste dall'art. 9 bis comma 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e dal punto 1 del presente provvedimento.

Con deliberazione della Giunta provinciale si procede annualmente all'assegnazione ai comuni richiedenti delle risorse finanziarie per il rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'anno precedente.

In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della documentazione entro i termini previsti, il comune perde il diritto a beneficiare del relativo rimborso. In casi eccezionali e adeguatamente motivati la Giunta provinciale può prorogare il predetto termine.

## **2.4 Modalità di erogazione**

L'erogazione dell'importo concesso viene effettuata ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie.

## **2.5 Verifiche e controlli**

La struttura provinciale competente provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai comuni in sede di domanda secondo le disposizioni di legge. Ove dalla verifica si rilevassero spese non ammissibili a rimborso, la Provincia provvederà alla rideterminazione dell'importo concesso e al relativo recupero anche mediante regolazione contabile.